



FEDERAZIONE
AUTONOMA
BANCARI
ITALIANI

COORDINAMENTO
NAZIONALE GIOVANI

RISERVATO ALLE STRUTTURE

Responsabile: Coordinamento Nazionale Giovani

RASSEGNA STAMPA YOUNG

dal 11/08 al 17/08 2012

a cura di Francesca Lipperi – f.lipperi@fabi.it

[Iscriviti a Fabi News](#)



LINEA DIRETTA COL SEGRETARIO GENERALE DELLA FABI su www.landosileoni.it

INVIACI ARTICOLI DI STAMPA CHE INTERESSANO NOI GIOVANI

Sommario

IL SOLE 24 ORE DEL LUNEDI' 13 agosto 2012

Infortunio «in itinere». Le pronunce di legittimità sugli incidenti nel tragitto -Scippo tra casa e lavoro: l'Inail risarcisce i danni -Vanno indennizzati anche gli effetti di eventi atipici

IL SOLE 24 ORE martedì 14 agosto 2012

Occupazione. Le modalità dopo il ripensamento del ministero -Doppio canale per l'avviso sul lavoro intermittente -IL TRANSITORIO -Fino al 15 settembre la comunicazione «centralizzata» si affiancherà alle notifiche alle direzioni territoriali

LA REPUBBLICA venerdì 17 agosto 2012

Dalle nozze al cane, dal cellulare al mutuo la “vita assicurata” delle famiglie italiane -Sempre più polizze coprono rischi di ogni genere, anche obbligatoriamente -Il dossier

IL SOLE 24 ORE DEL LUNEDI' 13 agosto 2012

Infortunio «in itinere». Le pronunce di legittimità sugli incidenti nel tragitto -Scippo tra casa e lavoro: l'Inail risarcisce i danni -Vanno indennizzati anche gli effetti di eventi atipici

PAGINA A CURA DI Stefano Rossi

La caduta o le lesioni riportate in seguito a uno scippo durante il percorso casa-lavoro possono portare a un indennizzo. Lo afferma la Corte di cassazione nella sentenza n. 11545 depositata il 10 luglio. I giudici hanno affermato che in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è indennizzabile l'infortunio subito dal lavoratore «in itinere», se è derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili e atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato.

La vicenda

La vicenda vede coinvolta una donna che al rientro dal lavoro subisce un'aggressione ai fini di scippo, riportando nella caduta numerose ferite. L'Inail nega alla lavoratrice l'infortunio in itinere e, quindi, il pagamento dell'indennità temporanea e della relativa rendita. Sia in primo grado, sia in Corte di appello, il ricorso è respinto poiché lo scippo subito dalla donna rappresenta un fatto doloso di altra persona idoneo a interrompere il nesso causale fra la ripetitività necessaria del percorso casa-ufficio e gli eventi negativi a questo connessi. In sostanza, afferma il giudice del merito, l'aggressione non può rientrare fra i rischi tipici, coperti dall'assicurazione, che si possono verificare nel normale percorso per recarsi al lavoro o rientrare alla propria dimora. Così, la lavoratrice ricorre alla Cassazione, che ribalta il ragionamento della Corte d'appello, affermando che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per andare al lavoro è protetto perché ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo. Pertanto, prosegue l'estensore, la Corte del merito ha sbagliato nel considerare che tra prestazione lavorativa ed evento sussistesse esclusivamente coincidenza di tempo e di luogo; escludendo, così, il collegamento tra lo scippo e l'esecuzione della prestazione di lavoro. Il precedente Una pronuncia che trova



FEDERAZIONE
AUTONOMA
BANCARI
ITALIANI

COORDINAMENTO
NAZIONALE GIOVANI

RISERVATO ALLE STRUTTURE

Responsabile: Coordinamento Nazionale Giovani

RASSEGNA STAMPA YOUNG

dal 11/08 al 17/08 2012

a cura di Francesca Lipperi – f.lipperi@fabi.it

il proprio precedente nella sentenza n. 3776 del 14 febbraio 2008. In quella occasione, a causa dello sciopero dei mezzi pubblici, un lavoratore usava la propria moto per ritornare a casa dalla sede del giornale in cui lavorava. Durante il tragitto, l'uomo veniva affrontato da due malviventi che lo aggredivano con pugni e colpi di arma da fuoco e gli sottraevano la motocicletta. I giudici accolgono le ragioni del motociclista affermando che la rapina del mezzo di trasporto privato, usato necessariamente dal lavoratore per recarsi al luogo di lavoro, rientra tra i rischi tutelati dall'assicurazione contro gli infortuni. In particolare, la sentenza tende a verificare, attraverso una ricognizione della giurisprudenza su questo punto, se la rapina possa essere considerata come evento tutelato nell'infortunio in itinere. Così, con la sentenza n. 15691/2000, è stata riconosciuta la copertura dell'infortunio di un benzinaio rapinato del l'incasso presso la propria abitazione in coincidenza con una festività. Nella stessa logica, la Suprema Corte, con la sentenza n. 774/1999, aveva confermato la sentenza che aveva stabilito l'indennizzabilità dell'infortunio subito da un dipendente raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre era a bordo della propria autovettura per far ritorno alla sua abitazione, poiché in precedenza era stato minacciato sul luogo di lavoro per la sua attività di addetto agli ordini di acquisto.

La valutazione

Del resto, la condotta dell'assicurato deve avere nell'infortunio in itinere una valutazione più rigorosa, rispetto al caso dell'infortunio avvenuto al lavoro (Cassazione n. 5525/2004). Tuttavia, precisa l'estensore, ciò attiene al comportamento volontario del lavoratore, non all'evento della rapina, che rimane, per il lavoratore, un fatto accidentale e imprevedibile. Quindi conclude la sentenza se in passato si era ritenuto che il fatto delittuoso dei compagni o dei terzi interrompesse qualsiasi nesso causale con il lavoro; oggi, attraverso l'interpretazione creativa della giurisprudenza e la riforma dell'articolo 2 del decreto del presidente della Repubblica 1124/1965, il requisito dell'occasione di lavoro implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, con il solo limite del comportamento abnorme, volontario e arbitrario del lavoratore (il cosiddetto rischio elettivo). Nel caso affrontato dal collegio, dunque, la rapina del bene patrimoniale necessario al raggiungimento del luogo di lavoro costituisce senz'altro un evento protetto dalla normativa vigente, poiché collegato indirettamente con la prestazione lavorativa.

=====

In pillole

01 | L'INFORTUNIO NON COPRE PERMESSI O FERIE

Un lavoratore si recava presso il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro per una visita medica. Sulla strada del rientro a casa l'uomo rimaneva vittima di un incidente stradale, riportando numerose ferite. I giudici del merito negano al lavoratore l'infortunio in itinere poiché si legge in sentenza se era pacifico che il tempo necessario alla visita dovesse essere considerato tempo di lavoro, trattandosi di visita richiesta dalla datrice di lavoro; non così per il tempo impiegato dal lavoratore per percorrere la strada che dagli ambulatori conducevano alla sua abitazione. In sostanza, la scelta del lavoratore di dirigersi verso la sua dimora, percorrendo strade del tutto diverse da quelle che dall'Asl l'avrebbero riportato in azienda, era stata la conseguenza di una scelta, che era quella di fruire di ore di permesso o ferie da lui chieste, idonea a interrompere il nesso causale fra il suo viaggio verso l'abitazione e l'occasione di lavoro. La Cassazione rigetta il ricorso del lavoratore, affermando che il permesso fruito non era strettamente collegato alla durata della visita: il ritorno presso la propria abitazione, dunque, non si giustificerebbe in altro modo che con l'esigenza di soddisfare esigenze meramente personali, non connesse con l'attività lavorativa.

Corte di cassazione, sentenza 22 febbraio 2012, n. 2642

02 | INFORTUNIO IN ITINERE

PER RITIRO DELLO STIPENDIO



FEDERAZIONE
AUTONOMA
BANCARI
ITALIANI

COORDINAMENTO
NAZIONALE GIOVANI

RISERVATO ALLE STRUTTURE

Responsabile: Coordinamento Nazionale Giovani

RASSEGNA STAMPA YOUNG

dal 11/08 al 17/08 2012

a cura di Francesca Lipperi – f.lipperi@fabi.it

Un lavoratore, prima della fine dell'orario di lavoro presso il cantiere edile della ditta, era contattato dall'amministratore della società per andare presso la sede legale a riscuotere lo stipendio mensile. Così, il prestatore di lavoro, accompagnato da un collega, raggiungeva la sede dell'azienda percorrendo la strada con la propria auto, dove rimaneva coinvolto in un incidente stradale. Il Tribunale dell'Aquila dà ragione al lavoratore, sostenendo che nel concetto di posto di lavoro rientra senz'altro la sede dell'impresa e che la riscossione dello stipendio è comunque attinente allo svolgimento del rapporto di lavoro. Infatti conclude la sentenza l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza fra tali luoghi sia ragionevole.

Tribunale dell'Aquila, sezione lavoro, sentenza

11 aprile 2011, n. 145

03 | SÌ ALL'INFORTUNIO PER L'ALLIEVA DI UN CORSO

Una lavoratrice chiede all'Inail l'infortunio in itinere occorso lungo il tragitto tra l'azienda e la sua abitazione, dopo aver terminato, come allieva, un corso di formazione professionale per acquisire la qualifica di operatrice tessile in un laboratorio artigiano. L'Inail propone ricorso in Cassazione contro la sentenza di condanna della Corte di appello, sostenendo che un allievo di un corso di formazione non ha un rapporto di lavoro e, quindi, non può essere indennizzato, dal momento che la tutela dei rischi connessi al percorso casa-lavoro è limitata alla fattispecie di infortunio in itinere del lavoratore. La Cassazione ritiene il motivo infondato affermando che la donna, all'epoca dell'infortunio, frequentava un corso di formazione professionale che prevedeva, ai fini dello svolgimento delle esercitazioni pratiche, l'uso di macchine elettriche e che, per lo svolgimento di queste esercitazioni, tutti gli allievi erano regolarmente assicurati presso l'Inail. Pertanto, conclude la Corte, l'infortunio si era verificato, al termine di una delle esercitazioni pratiche, mentre l'allieva era intenta a percorrere a bordo della propria auto il tragitto ordinario tra il laboratorio artigiano presso cui si svolgevano le esercitazioni

e la sua abitazione, tragitto non servito a quell'ora da mezzi pubblici.

Corte di cassazione, sentenza 21 novembre 2011, n. 24485

04 | ALLA RENDITA NON SI PUÒ RINUNCIARE

Un lavoratore, prossimo alla pensione, chiede all'Inail di rinunciare al diritto di percepire la rendita riconosciuta in seguito a un infortunio in itinere subito nel corso del rapporto di lavoro. L'Inail si oppone alla rinuncia del diritto acquisito dall'assicurato. Così, il prestatore di lavoro si rivolge al giudice del merito che rigetta il ricorso. La vicenda arriva in Cassazione, che conferma la pronuncia della Corte di merito, affermando che il diritto alla rendita Inail, come quello alla pensione Inps, non conferisce al titolare soltanto un indennizzo in forma pecuniaria per il verificarsi di un determinato evento assicurato, ma assicura al titolare stesso la prestazione di mezzi economici adeguati alle sue esigenze di vita in caso di particolari eventi sfavorevoli, che rendano impossibile o limitino la sua attività lavorativa. Per questo peculiare profilo si legge non possono disconoscersi a queste prestazioni previdenziali e, in particolare, alle rendite erogate dall'Inail, finalità spiccatamente alimentari, trattandosi di prestazioni accomunate, nella carta costituzionale, dallo scopo di consentire al lavoratore di affrontare situazioni di bisogno conseguenti al verificarsi di eventi futuri e incerti, che richiedano sacrifici economici, garanzia costituzionale circoscritta alle ipotesi considerate più pregnanti e invasive nella vita del lavoratore, quali l'infortunio, la malattia, l'invalidità e vecchiaia, la



FEDERAZIONE
AUTONOMA
BANCARI
ITALIANI

COORDINAMENTO
NAZIONALE GIOVANI

RISERVATO ALLE STRUTTURE

Responsabile: Coordinamento Nazionale Giovani

RASSEGNA STAMPA YOUNG

dal 11/08 al 17/08 2012

a cura di Francesca Lipperi – f.lipperi@fabi.it

disoccupazione involontaria. Pertanto, concludono i giudici, la rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale non può essere oggetto di negozi di rinuncia da parte del lavoratore poiché essa assolve una funzione sociale, costituzionalmente garantita, che informa tutta la normativa specifica. In sostanza, la rendita ha la funzione di fornire al lavoratore i mezzi di sostentamento, in sostituzione o a integrazione di quelli venutigli a mancare, in tutto o in parte, per la perdita o per la riduzione della sua capacità lavorativa.

Cassazione civile, 20 dicembre 2011, n. 27679

05 | INFORTUNIO COPERTO SUL TRAGITTO PIÙ BREVE

Un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale propone ricorso nei confronti dell'azienda ospedaliera per ottenere l'indennizzo di tutti i danni derivatigli dall'incidente automobilistico mentre si recava dal suo luogo di residenza a quello di lavoro. La Corte di appello rigetta la domanda, accogliendo la tesi dell'Asl, secondo cui l'infortunio non era indennizzabile, poiché il luogo del sinistro si trovava fuori rotta rispetto all'itinerario che il sanitario avrebbe dovuto seguire per raggiungere la sede di lavoro. Il giudice del merito disattende anche l'ulteriore tesi del lavoratore, per cui avrebbe seguito un percorso alternativo per la minore presenza di barriere e di centri abitati. Il medico ricorre in Cassazione, che rigetta il ricorso sostenendo che la Corte d'appello aveva correttamente motivato la decisione sulla base dell'elemento topografico. In sostanza, se il lavoratore avesse seguito il percorso più breve dall'abitazione alla sede di lavoro l'incidente stradale non si sarebbe verificato.

Corte di cassazione, sentenza 21 settembre 2010, n. 19937

06 | MEZZO PROPRIO SOLO IN MANCANZA DEI PUBBLICI

Una lavoratrice si recava al proprio posto di lavoro usando il proprio mezzo di trasporto anziché i mezzi pubblici. Durante il tragitto, la donna rimaneva coinvolta in un incidente, subendo numerose lesioni. Vedendosi respingere la domanda di infortunio in itinere da parte dell'Inail, la donna si rivolgeva al giudice. Respinto il ricorso, il giudice sosteneva che il tempo di percorrenza del tragitto che separava il suo posto di lavoro dalla sua abitazione era pari a venti minuti utilizzando il mezzo proprio e a un'ora facendo ricorso ai mezzi pubblici, con una differenza per i due distinti tragitti pari a quaranta minuti. In una situazione simile prosegue la corte non era consentito ritenere che l'uso del mezzo proprio fosse necessitato dall'assenza dei mezzi pubblici di trasporto utili o dall'abnorme aumento dei tempi di percorrenza che il ricorso a questi ultimi avrebbe imposto. In sostanza, il risparmio del tempo si configurava come una mera comodità personale, per cui ne conseguiva l'infondatezza della domanda proposta, perché solamente differenze di orari di percorrenza che assumano una significativa rilevanza, possono giustificare l'indennizzabilità di sinistri, nei quali l'assicurato rimane vittima, mentre è alla guida del proprio autoveicolo. La Cassazione si associa al ragionamento del giudice del merito affermando che, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere è condizionata, in caso di uso di mezzo proprio, all'esistenza della necessità, per l'assenza di soluzioni alternative, di questo uso, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico rappresenta lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada. Corte di cassazione, sentenza 17 gennaio 2007, n. 995

Return

IL SOLE 24 ORE martedì 14 agosto 2012

Occupazione. Le modalità dopo il ripensamento del ministero -Doppio canale per l'avviso sul lavoro intermittente -IL TRANSITORIO -Fino al 15 settembre la comunicazione «centralizzata» si affiancherà alle notifiche alle direzioni territoriali

Enzo De Fusco



FEDERAZIONE
AUTONOMA
BANCARI
ITALIANI

COORDINAMENTO
NAZIONALE GIOVANI

RISERVATO ALLE STRUTTURE

Responsabile: Coordinamento Nazionale Giovani

RASSEGNA STAMPA YOUNG

dal 11/08 al 17/08 2012

a cura di Francesca Lipperi – f.lipperi@fabi.it

Dal 13 agosto e fino al 15 settembre 2012 c'è un doppio canale per comunicare in modo anticipato la prestazione del lavoratore intermittente: il primo, rappresentato dai numeri di fax e gli indirizzi di posta elettronica di ciascuna direzione territoriale del lavoro; il secondo, dal numero di fax e dall'indirizzo di posta elettronica centralizzati oltre, all'sms. Entrambi i canali sono alternativamente possibili e in nessun caso può configurarsi una violazione sanzionabile. Questa è la sintesi dei documenti ministeriali diffusi il 9 agosto 2012 (nota 11779) e successiva parziale rettifica con nota, firmata del direttore della direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro, Grazie Strano, dell'11 agosto (si veda «Il Sole 24 Ore» dell'11 e del 12 agosto). La rettifica del ministero del Lavoro si è resa necessaria per evitare che la nota del 9 agosto modificasse i criteri di comunicazione nel pieno periodo di Ferragosto, creando non poche difficoltà alla gestione dei rapporti di lavoro ed esponendo i datori di lavoro al rischio di una sanzione amministrativa. Infatti, la nota del 9 agosto aveva previsto che da ieri (13 agosto 2012) il fax avrebbe dovuto essere trasmesso utilizzando un apposito modello scaricabile dal sito ministeriale e utilizzando un nuovo numero telefonico. Mentre dal 17 agosto sarebbe stata introdotta anche la modalità con sms che, dalla descrizione contenuta nelle istruzioni ministeriali, non risulta per nulla agevole. Il tutto sostituendo in modo definitivo le precedenti modalità di comunicazione rese note con la circolare 18/2012. Il cambio di regole, per perentorietà periodo, avrebbe messo in forte difficoltà i datori di lavoro e professionisti esponendoli alla sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, suscitando così la protesta dei consulenti del lavoro. Dopo la rettifica comunicata l'11 agosto, le comunicazioni anticipate fino al 15 settembre possono continuare a essere inoltrate utilizzando i canali previsti dalla circolare 18/2012; vale a dire, fax o indirizzo di posta elettronica non certificata delle direzioni territoriali del Lavoro. In verità, la nota di rettifica del ministero contiene un refuso poiché si esprime affermando che «a parziale rettifica di quanto comunicato con la nota 11779, considerato il carattere sperimentale citato nella nota medesima, il periodo fino al 15 settembre 2012 le comunicazioni potranno continuare a essere effettuate anche agli indirizzi di posta elettronica certificata delle direzioni territoriali del Lavoro». La Pec non è mai stato un canale di comunicazione reso noto dal ministero del lavoro. Soprattutto la nota del 9 agosto ha fatto molto clamore tra gli addetti ai lavori poiché, nei fatti, cambia in modo radicale il sistema di comunicazione soprattutto nel mezzo attualmente più utilizzato come il fax. In questo caso, non è solo cambiato il numero telefonico, ma soprattutto è stato introdotto un nuovo modello da utilizzare che richiede la compilazione di campi non sempre a disposizione del datore di lavoro (codice «Co»). Resta oscuro il motivo per cui inizialmente è stato deciso un cambio di regole nella settimana di Ferragosto e poi, senza particolari problemi gestionali per il ministero, è stato possibile far slittare il tutto al 15 settembre.

Return

LA REPUBBLICA venerdì 17 agosto 2012

Dalle nozze al cane, dal cellulare al mutuo la “vita assicurata” delle famiglie italiane -Sempre più polizze coprono rischi di ogni genere, anche obbligatoriamente -Il dossier

AGNESE ANANASSO

ROMA — Se il futuro è incerto meglio assicurare il presente. O almeno quello che di sicuro e concreto abbiamo oggi e che potrebbe non esserci più domani. Dalla casa al cellulare, dalla vacanza al lavoro. Oggi per tutto, e tutti, c'è un'assicurazione. In alcuni casi è obbligatoria come per l'auto e per i professionisti (norma, quest'ultima, scattata dal 12 agosto scorso con tempo un anno per la stipula), in altri no. Ma averla fa sentire più sollevati, quasi deresponsabilizzati nei confronti di quello che potrebbe succedere a se stessi, agli altri e alle cose “preziose” a cui teniamo di più: parti del corpo con cui si lavora, come il fondoschiena (per le attrici), le gambe (per i calciatori) o il cellulare per i comuni mortali. Si possono infatti assicurare addirittura lo smartphone e la carta sim che lo fa funzionare: investendo pochi euro si riceve un indennizzo



FEDERAZIONE
AUTONOMA
BANCARI
ITALIANI

COORDINAMENTO
NAZIONALE GIOVANI

RISERVATO ALLE STRUTTURE

Responsabile: Coordinamento Nazionale Giovani

RASSEGNA STAMPA YOUNG

dal 11/08 al 17/08 2012

a cura di Francesca Lipperi – f.lipperi@fabi.it

sia in caso di danneggiamento che di furto e persino nel caso in cui la card sia stata utilizzata in modo fraudolento. Si assicurano gli animali domestici (cani, cavalli, rettili, uccelli), per coprire le spese veterinarie e di ricovero, i danni che potrebbero subire ma soprattutto quelli che potrebbero causare. Per alcuni di loro l'assicurazione è obbligatoria, cioè per i cani iscritti nei registri della Asl che hanno avuto comportamenti pericolosi e aggressivi. La polizza può risultare molto utile per gli animali esotici, costosissimi e delicati, perché copre le spese veterinarie. È un po' più caro il premio ma sicuramente non supera la parcella del medico. Poi c'è tutto il capitolo casa, dall'assicurazione sui mutui (scoppio e incendio e la tanto discussa polizza impropriamente definita "vita" sul capitale da restituire alla banca) a quella sull'affitto, che consente al proprietario di mettersi al sicuro se l'inquilino non paga (fino a 12 mesi) e anche da eventuali danni. Non solo, l'assicurazione -che ovviamente si può accendere solo se il contratto è regolarmente registrato - fornisce anche una sorta di garanzia sulla reputazione di chi ci si mette in casa. Se invece si decide di stipulare una polizza sull'abitazione di residenza, si può assicurare praticamente tutto: dalla famiglia, con la responsabilità civile dei componenti per danni causati a terzi, alla polizza che copre i danni causati da un tubo dell'acqua rotto, fino al furto di gioielli, quadri e oggetti preziosi custoditi nell'appartamento. Il premio non è esoso e varia in funzione del valore da assicurare. Negli ultimi anni si è sviluppato un florido mercato delle assicurazioni nel ramo vacanze, di pari passo con il boom di compagnie low cost e viaggi fai-da-te online. Ma scendendo ancora di più nel dettaglio, i broker si sono messi a vendere contratti assicurativi tagliati sul tipo di vacanza e studiati per gli appassionati di sci. Polizze che coprono spese mediche e sanitarie in caso di infortunio, rimborsano il costo dello skypass, delle lezioni e dell'attrezzatura sportiva e, ovviamente, eventuali danni ad altri sciatori. Tra le novità c'è anche l'assicurazione sulle nozze, ossia una polizza che rimborsa le spese in caso di annullamento della cerimonia e che copre persino i costi della manutenzione di casa e le spese sanitarie della coppia durante il primo anno di matrimonio. Pagando un premio più alto, il rimborso riguarda anche l'intero viaggio di nozze annullato. E se uno o entrambi i novelli sposi perdono il lavoro, sempre durante il primo anno, la coppia può fare affidamento su un importo mensile pari all'80 per cento dello stipendio non più percepito. Sulla durata del matrimonio, invece, non c'è assicurazione che tenga. Ancora.

Return